SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA ----

(N. 524-A)

RELAZIONE DELLA 2° COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE COCO)

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1981

e

TESTO DEGLI ARTICOLI

approvato in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta dell'11 novembre 1981

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

Onorevoli Senatori. — Il provvedimento sottoposto all'approvazione dell'Assemblea riproduce solo una parte del testo unificato predisposto da un apposito Comitato della Commissione giustizia in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 524 e n. 962 (istituzione del giudice di pace, di iniziativa dei senatori Tropeano ed altri); disegno di legge, quest'ultimo, che prevede l'attribuzione di una competenza anche penale al giudice di pace.

La Commissione è infatti giunta alla decisione di disgiungere l'esame dei due disegni di legge e conseguentemente di presentare alla votazione finale dell'Assemblea solo il disegno di legge n. 524 nel testo modificato secondo le proposte del Comitato, restando stralciata da tale testo la parte relativa all'eventuale attribuzione di competenze penali al giudice suddetto, da trattare nell'ulteriore corso della discussione del disegno di legge n. 962.

Coco, relatore

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VITALONE)

a) sul disegno di legge

6 febbraio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole. Osserva tuttavia che sarebbe opportuno prevedere, al secondo comma dell'articolo 10, che il compenso unitario globale possa essere corrisposto anche per i verbali di conciliazione definiti in sede non contenziosa.

b) sul testo unificato proposto per i disegni di legge nn. 524 e 962

14 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERI DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Bollini)

a) sul disegno di legge

12 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

b) sul testo unificato proposto per i disegni di legge nn. 524 e 962

27 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il testo unificato, elaborato da apposita sottocommissione costituitasi in seno alla Commissione giustizia, in materia di ordinamento giudiziario, con particolare riguardo alla istituzione del giudice di pace, per quanto di pro-

pria competenza non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che il primo comma dell'articolo 26 (copertura finanziaria) sia modificato sostituendo le parole: « 13 miliardi » con le altre: « 19 miliardi ».

Infatti nel corso dell'esame, grazie agli elementi di valutazione offerti dal rappresentante del Tesoro, l'onere per il 1981 è stato quantificato in 19 miliardi, anzichè 13 miliardi, soprattutto in ragione della formulazione proposta per l'articolo 10, in materia di compenso al titolare dell'ufficio onorario di giudice di pace.

La maggiore spesa può trovare, ad un primo esame, copertura nell'ambito del capitolo 6856 (fondo speciale di parte corrente) per il 1981, utilizzando una quota, pari a 6 miliardi, dell'accantonamento: « Provvidenze per il personale della Magistratura »; la residua spesa di 13 miliardi trova copertura, nell'ambito dello stesso fondo speciale, utilizzando lo specifico accantonamento.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore

CAPO I

DEL GIUDICE CONCILIATORE

Art. 1.

(Sede degli uffici di conciliazione)

In ogni Comune ha sede un giudice conciliatore.

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni, in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale o provinciale, nonchè in quelli con popolazione non inferiore ai 40 mila abitanti che abbiano ripartito il proprio territorio in circoscrizioni secondo la legge 8 aprile 1976, n. 278, possono essere istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, uffici distinti di giudici conciliatori, ciascuno con sede nel territorio di sua competenza.

A ciascun ufficio di conciliazione è addetto un vice conciliatore; o possono esservi addetti, se necessario, più vice conciliatori. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo sia del giudice conciliatore che del vice conciliatore, il presidente del tribunale, sentito il parere del consiglio giudiziario, può incaricare temporaneamente dell'ufficio il conciliatore o il vice conciliatore di un ufficio vicino.

Qualora l'impedimento si protragga per oltre sei mesi si provvede a nuova nomina.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATO
DALLA COMMISSIONE

Istituzione del giudice di pace

CAPO I. DEL GIUDICE DI PACE

Art. 1.

(Sede degli uffici del giudice di pace)

In ogni comune ha sede un giudice di pace. Nei comuni divisi in borgate o frazioni, in quelle divisi in quartieri a norma del testo unico della legge comunale e provinciale, nonchè in quelli con popolazione non inferiore ai 40 mila abitanti che abbiano ripartito il proprio territorio in circoscrizioni secondo la legge 8 aprile 1976, n. 278, possono essere istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, uffici distinti di giudici di pace, ciascuno con sede nel territorio di sua competenza.

Più comuni contigui possono chiedere che, in considerazione della loro situazione territoriale, del numero degli abitanti e di motivi di opportunità, sia istituito per essi un solo ufficio di giudice di pace. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, provvede con decreto, determinando la sede di tale ufficio.

A ciascun ufficio è addetto un giudice di pace supplente o possono esservi addetti, se necessario, più giudici di pace supplenti. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo sia del giudice di pace che del giudice

(Segue: Testo del Governo)

Art. 2.

(Requisiti per la nomina)

Per la nomina a giudice conciliatore e a vice conciliatore sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano:
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitto non colposo o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
 - d) avere idoneità fisica e psichica;
 - e) avere età non inferiore a 25 anni;
- f) avere la residenza nel Comune in cui devono essere esercitate le funzioni di conciliatore o di vice conciliatore o in un Comune del mandamento in cui è compreso l'ufficio di conciliazione;
- g) avere un titolo di studio non inferiore a diploma di scuola media superiore; in ogni caso sono preferiti i laureati in giurisprudenza.

Art. 3.

(Nomina nell'ufficio)

I giudici conciliatori e i vice conciliatori sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, ma la nomina può essere delegata, con le forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, ai presidenti delle corti di appello.

Il Consiglio superiore della magistratura o i presidenti delle corti di appello provvedono alla nomina, su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente.

Ai fini previsti dal comma precedente, il presidente del consiglio giudiziario tempestivamente e, quando è possibile, almeno sei mesi prima che si verifichino le vacanze, richiede ai sindaci dei Comuni interessati di darne notizia, mediante affissione nell'albo pretorio e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazio-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

di pace supplente, il presidente del tribunale, sentito il parere del consiglio giudiziario, può incaricare temporaneamente dell'ufficio il giudice di pace o il giudice di pace supplente di un ufficio vicino.

Qualora l'impedimento si protragga per oltre sei mesi si provvede a nuova nomina.

Art. 2.

(Requisiti per la nomina)

Per la nomina a giudice di pace e a giudice di pace supplente sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitto non colposo o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza:
 - d) avere idoneità fisica e psichica:
 - e) avere età non inferiore a 35 anni;
- f) avere la residenza nel comune in cui devono essere esercitate le funzioni di giudice di pace o di giudice di pace supplente o in un comune del mandamento in cui è compreso l'ufficio;
- g) avere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola di istruzione secondaria superiore.

Art. 3.

(Nomina nell'ufficio)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura che può delegare, per tale nomina, il Presidente della Corte d'appello del distretto dove è compreso il comune sede dell'ufficio.

Ai fini previsti dal comma precedente, il presidente della Corte d'appello tempestivamente e, quando è possibile, almeno sei mesi prima che si verifichino le vacanze, ri-

(Segue: Testo del Governo)

ne, entro un congruo termine, di una domanda corredata dai documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina e da una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Il consiglio giudiziario formula la proposta, indicando, se possibile, una terna di nomi, scelti con preferenza assoluta tra i residenti nel Comune nel quale si debbono esercitare le funzioni di conciliatore o di vice conciliatore, sulla base delle domande ricevute e degli elementi in suo possesso e tenuto conto, altresì, delle designazioni che gli pervengono dai consigli comunali interessati e dai consigli dell'ordine forense della circoscrizione nella quale è compreso l'ufficio a cui si riferisce la nomina.

Art. 4.

(Designazioni per la nomina)

Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo precedente, ogni triennio i consigli comunali interessati debbono procedere con voto segreto alla designazione, per ogni ufficio, di sei cittadini ritenuti idonei all'ufficio di giudice conciliatore e vice conciliatore per requisiti di cultura, indipendenza, carattere e prestigio.

I nomi delle persone designate debbono essere comunicati al presidente del consiglio giudiziario competente almeno un mese prima della scadenza della nomina del giudice conciliatore o vice conciliatore in carica.

Nello stesso termine, anche il consiglio dell'ordine forense della circoscrizione nella quale è compreso l'ufficio a cui la nomina si riferisce può designare persone ritenute idonee comunicandone i nomi al presidente del consiglio giudiziario competente.

Art. 5. (Durata dell'ufficio)

I giudici conciliatori e i vice conciliatori durano in carica tre anni, possono essere (Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

chiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesme mediante affissione nell'albo pretorio e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla peresentazione, entro un congruo termine, di una domanda corredata dai documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina e da una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Il presidente della Corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dai relativi documenti, le trasmette al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 4.

(Corsi per i giudici di pace)

Il Consiglio giudiziario organizza per tutti i giudici di pace del distretto, subito dopo la nomina, corsi professionali trimestrali.

Il Consiglio giudiziario predispone altresì i mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace.

Art. 5.

(Durata dell'ufficio)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti durano in carica cinque anni. Non possono essere nominati neppure in altra sede per il quinquennio successivo.

Art. 6.

(Incompatibilità)

L'ufficio di giudice di pace e di giudice di pace supplente è incompatibile con la qualità di:

a) membro del Parlamento, consigliere regionale, consigliere provinciale e comunale, segretario del comune in cui ha sede l'ufficio o segretario di uno dei comuni su cui l'ufficio ha giurisdizione, membro del consiglio di circoscrizione di tali comuni;

(Segue: Testo del Governo)

confermati una volta e cessano dalla carica al termine del triennio.

Art. 6.

(Incompatibilità)

L'ufficio del giudice conciliatore e di vice conciliatore è incompatibile con la qualità di:

- a) membro del Parlamento, consigliere regionale, consigliere provinciale e comunale, segretario del Comune in cui ha sede l'ufficio:
- b) magistrato o impiegato dell'amministrazione giudiziaria in attività di servizio;
- c) appartenente alle Forze armate dello Stato in attività di servizio;
- *d*) impiegato dell'Amministrazione dell'interno in attività di servizio;
- e) ecclesiastico o ministro di qualunque confessione religiosa.

Art. 7.

(Divieto di assistenza professionale)

L'avvocato, il procuratore legale o il patrocinatore, rivestito delle funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore, non può prestare assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, nè può rappresentarle davanti agli uffici di giudice conciliatore del circondario nel quale è compreso l'ufficio al quale appartiene.

Art. 8.

(Decadenza e dispensa dall'ufficio)

I giudici conciliatori e i vice conciliatori decadono dall'ufficio per il raggiungimento del settantesimo anno di età, per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), f) dell'articolo 2, o per causa sopravvenuta di incompatibilità.

Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie, per infermità che im-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

- b) magistrato o impiegato dell'amministrazione giudiziaria in attività di servizio;
- c) appartenente alle Forze armate dello Stato in attività di servizio;
- d) impiegato dell'Amministrazione dell'interno in attività di servizio;
- e) ecclesiastico o ministro di qualunque confessione religiosa.

Art. 7.

(Divieto di assistenza professionale)

L'avvocato, il procuratore legale o il patrocinatore, rivestito delle funzioni di giudice di pace o di giudice di pace supplente, non può prestare assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, nè può rappresentarle davanti agli uffici di giudice di pace del circondario nel quale è compreso l'ufficio al quale appartiene.

Riguardo ai giudizi da lui decisi, non può rappresentare le parti nei gradi successivi.

Art. 8.

(Decadenza e dispensa dall'ufficio)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti decadono dall'ufficio per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), f) dell'articolo 2, o per causa sopravvenuta di incompatibilità.

Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie, per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni altro impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

Tutti i predetti provvedimenti sono adottati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dai presidenti delle corti di appello.

Art. 9.

(Revoca dall'ufficio)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti, in caso di interdizione o in caso di

(Segue: Testo del Governo)

pedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni altro impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

Tutti i predetti provvedimenti sono adottati, su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente, dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dai presidenti delle corti di appello.

Art. 9.

(Revoca dall'ufficio)

I giudici conciliatori e i vice conciliatori, in caso di interdizione o in caso di grave o abituale violazione dei propri doveri, possono essere revocati dall'ufficio dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente con le forme previste per la dispensa dal servizio dei magistrati ordinari dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 10.

(Natura onoraria dell'ufficio)

L'ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore è onorario.

A coloro che lo ricoprono è corrisposto un compenso unitario globale per ogni sentenza che definisce il processo davanti a loro, nonchè per ogni verbale di conciliazione in sede contenziosa.

L'entità del compenso è determinata annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 11.

(Cancelleria di conciliazione e personale ausiliario)

Le funzioni di cancelleria presso il giudice conciliatore sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segre(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

violazione dei propri doveri, possono essere revocati dall'ufficio dal Consiglio superiore della magistratura con le forme previste per la dispensa dal servizio dei magistrati ordinari dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 10.

(Natura onoraria dell'ufficio)

L'ufficio è onorario.

A coloro che lo ricoprono è corrisposto un compenso di lire venticinquemila per ogni udienza di trattazione, per non più di quindici udienze mensili.

Art. 11.

(Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario)

Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria designato dal sindaco e quelle degli ufficiali giudiziari dai messi comunali.

Dipendenti del comune designati dalla giunta comunale sono posti a disposizione del giudice di pace, anche per giorni ed ore limitati, per svolgere le attività del personale della carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonchè quelle di commesso, secondo le esigenze richieste dall'entità degli affari trattati.

Il Ministro di grazia e giustizia può autorizzare i comuni che versino in condizioni di particolare necessità, e che non possano provvedere a norma dei commi precedenti, ad assumere, anche temporaneamente, dipendenti in soprannumero da destinare agli uffici del giudice di pace, provvedendo direttamente ai relativi oneri.

Fermo quanto previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, in ordine alle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari, i comuni provvedono altresì alla fornitura degli

(Segue: Testo del Governo)

teria designato dal sindaco e quelle degli ufficiali giudiziari dai messi comunali.

Dipendenti del Comune designati dalla giunta comunale sono posti a disposizione del giudice conciliatore, anche per giorni ed ore limitati, per svolgere le attività del personale della carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonchè quelle di commesso, secondo le esigenze richieste dall'entità degli affari trattati.

Fermo quanto previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, in ordine alle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari, i Comuni provvedono altresì alla fornitura degli edifici e all'arredamento degli uffici dei giudici conciliatori.

Art. 12.

(Consorzi fra Comuni)

I Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra di loro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per provvedere alla gestione dei servizi inerenti al funzionamento degli uffici di conciliazione.

Art. 13.

(Rinvio)

La sorveglianza sugli uffici di conciliazione è esercitata in conformità delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Ai giudici conciliatori si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre norme di ordinamento giudiziario.

Art. 14.

(Funzioni del giudice conciliatore)

Il giudice conciliatore ha funzione conciliativa e contenziosa in materia civile.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

edifici e all'arredamento degli uffici dei giudici di pace.

Art. 12.

(Giorni delle udienze)

Il giudice di pace può tenere udienze anche nei giorni festivi e nelle ore pomeridiane e serali.

Art. 13.

(Consorzi fra comuni)

I comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra di loro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale per provvedere alla gestione dei servizi inerenti al funzionamento degli uffici di giudice di pace.

Art. 14.

(Sorveglianza)

La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata in conformità delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 15.

(Funzioni del giudice di pace)

Il giudice di pace ha funzione conciliativa ed esercita la giurisdizione attribuitagli in materia civile.

Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il diritto o l'equità in conformità del disposto degli articoli 113 e 114 del codice di procedura civile.

(Segue: Testo del Governo)

Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il diritto o l'equità in conformità del disposto degli articoli 113 e 114 del codice di procedura civile.

Art. 15.

(Estensione ai vice pretori onorari di norme relative ai giudici conciliatori)

Alla nomina dei vice pretori onorari si provvede con le forme e nei modi previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Nei termini stabiliti, anche i competenti consigli notarili possono designare notai ritenuti idonei per la nomina, comunicandone i nomi al presidente del consiglio giudiziario competente.

Ai vice pretori onorari si applicano altresì per il compenso del lavoro svolto anche in materia penale le disposizioni dell'articolo 10.

Il vice pretore onorario che esercita le funzioni di supplente nelle sezioni del tribunale ha diritto per ogni giorno nel quale svolge le sue funzioni alle indennità spettanti ai giudici popolari delle corti di assise.

CAPO II NORME DI PROCEDURA

Art. 16.

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 7 - (Competenza del conciliatore). — Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore alle lire settecentocinquantamila quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Entro gli stessi limiti di valore stabiliti dal comma precedente, il conciliatore è altresì competente per tutte le cause relative a contratti di locazione di beni immobili ». (Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

CAPO II NORME DI PROCEDURA

Art. 16.

(Competenza del giudice di pace)

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 7 - (Competenza del giudice di pace). — Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore alle lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Entro gli stessi limiti di valore stabiliti dal comma precedente, il giudice di pace è altresì competente per tutte le cause relative a contratti di locazione di beni immobili.

Il giudice di pace è altresì competente, qualunque ne sia il valore:

- a) per le cause relative alle modalità di uso dei servizi di condominio;
- b) per tutte le cause di opposizione alla ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale:
- c) per i provvedimenti previsti dall'articolo 145 del codice civile.

Per le cause di risarcimento del danno a cose conseguente alla circolazione dei veicoli, il giudice di pace è competente sino al valore di lire due milioni.

Il giudice di pace è infine competente per tutte le altre cause attribuite dalla legge alla sua competenza.

Art. 17.

(Competenza per valore del pretore)

Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire quattro milioni, in quan-

(Segue: Testo del Governo)

Art. 17.

Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire tre milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore ».

Art. 18.

Il primo e secondo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Davanti ai conciliatori le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore, quando il valore della causa non eccede le lire duecentocinquantamila.

Davanti ai conciliatori quando il valore della causa eccede le lire duecentocinquantamila e davanti ai pretori le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un difensore. Il conciliatore e pretore tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale delle parti, possono autorizzarle a stare in giudizio di persona ».

Art. 19.

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il conciliatore decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire duecentocinquantamila e che riguardano diritti disponibili delle parti ».

Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile è abrogato.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

to non siano di competenza del giudice di pace ».

Art. 18.

(Assistenza del difensore)

Il primo e secondo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Davanti ai giudici di pace le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore, quando il valore della causa non eccede le lire cinquecentomila.

Davanti ai giudici di pace quando il valore della causa eccede le lire cinquecentomila e davanti ai pretori le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o coll'assistenza di un difensore ».

Art. 19.

(Giudizio di equità)

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire cinquecentomila e che riguardano diritti disponibili delle parti ».

Art. 20.

(Abrogazione)

Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 21.

(Disposizioni per il procedimento davanti al giudice di pace per le cause di limitato valore. Conciliazione non contenziosa)

Il Capo II del Titolo II del Libro II del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

(Segue: Testo del Governo)

Art. 21.

Il Capo II del Titolo II del Libro II del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO
DAVANTI AL CONCILIATORE NELLE CAUSE DI VA-LORE NON SUPERIORE A DUECENTOCINQUANTA-MILA LIRE E PER IL PROCEDIMENTO DI CONCI-LIAZIONE NON CONTENZIOSA

Art. 319. - (Rappresentanza davanti al conciliatore). — Davanti al conciliatore, le parti che non stanno in giudizio personalmente possono farsi rappresentare, anzichè da un difensore, dal coniuge, da un parente o da un affine che sia munito di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato.

Il mandato può essere conferito anche con dichiarazione resa davanti al conciliatore e comprende sempre il potere di transigere e conciliare la controversia.

Art. 320. - (Forma della domanda). — Davanti al conciliatore la domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e la determinazione dell'oggetto.

La domanda si può anche proporre verbalmente, e in tal caso il conciliatore ne fa redigere processo verbale.

Art. 321. - (Costituzione delle parti). — Entro cinque giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale di cui all'articolo precedente, il conciliatore fissa, con decreto, l'udienza di trattazione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, almeno quin(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

« CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO
DAVANTI AL GIUDICE DI PACE NELLE CAUSE DI
VALORE NON SUPERIORE A CINQUECENTOMILA
LIRE E PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE
NON CONTENZIOSA

Art. 319. - (Rappresentanza davanti al giudice di pace). — Salvo quanto disposto per l'assistenza nel giudizio, davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le parti possono altresì farsi rappresentare dal coniuge, da un parente o da un affine che sia munito di procura scritta in calce al ricorso, con firma autenticata. Il mandato può essere conferito anche con dichiarazione resa davanti al giudice di pace.

Il mandato, comunque conferito, comprende sempre il potere di transigere e conciliare la controversia.

Art. 320. - (Forma della domanda). — Davanti al giudice di pace, la domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e la determinazione dell'oggetto.

La domanda si può anche proporre verbalmente, e in tal caso il giudice di pace ne fa redigere processo verbale.

Art. 321. - (Costituzione delle parti). — Entro cinque giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale di cui all'articolo precedente, il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di trattazione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, almeno trenta giorni prima dell'udienza e non meno di

(Segue: Testo del Governo)

dici giorni prima dell'udienza e non meno di quaranta giorni prima, se la notificazione debba effettuarsi all'estero.

Il convenuto può costituirsi o mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, oppure direttamente davanti al conciliatore nella prima udienza.

All'atto della costituzione il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali.

Quando la domanda riconvenzionale è proposta all'atto della costituzione in udienza, l'attore può chiedere il rinvio della causa per proporre le sue difese.

Le parti che non lo abbiano già fatto precedentemente debbono eleggere domicilio con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

Art. 322. - (Litisconsorzio necessario e intervento volontario). — Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il conciliatore fissa una nuova udienza e dispone che entro cinque giorni siano notificati al terzo il provvedimento, nonchè l'atto introduttivo e quello di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo precedente.

L'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 ha luogo non oltre la prima udienza con le modalità indicate nel terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 322-bis. - (Trattazione e istruzione probatoria della causa). — Nella prima udienza il conciliatore interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal conciliatore ai fini della decisione.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire il potere di transi(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

quaranta giorni prima, se la notificazione debba effettuarsi all'estero.

Il convenuto può costituirsi o mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, oppure direttamente davanti al giudice di pace nella prima udienza.

All'atto della costituzione il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali.

Quando la domanda riconvenzionale è proposta all'atto della costituzione in udienza, l'attore può chiedere il rinvio della causa per proporre le sue difese.

Le parti che non lo abbiano già fatto precedentemente debbono eleggere domicilio con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

Art. 322. - (Litisconsorzio necessario e intervento volontario). — Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice di pace fissa una nuova udienza e dispone che entro cinque giorni siano notificati al terzo il provvedimento, nonchè l'atto introduttivo e quello di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo precedente.

L'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 ha luogo non oltre la prima udienza con le modalità indicate nel terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 322-bis. - (Trattazione e istruzione probatoria della causa). — Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice di pace ai fini della decisione.

La mancata conscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte di chi è rappresentante a norma dell'articolo 319, è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Nella prima udienza, qaundo la conciliazione non sia riuscita, il giudice, se la causa non è matura per la decisione, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti che ritie-

(Segue: Testo del Governo)

gere e conciliare la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Nella prima udienza, quando la conciliazione non sia riuscita, il conciliatore, se la causa non è matura per la decisione, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti che ritiene rilevanti, e può disporre d'ufficio ogni altro mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Le prove sono assunte nella stessa udienza in cui sono ammesse o, qualora ciò non sia possibile, in altra udienza da tenersi nei dieci giorni successivi.

Il consulente tecnico, nominato dal conciliatore, risponde ai quesiti con dichiarazioni integralmente raccolte a verbale alla stessa udienza o ad altra immediatamente successiva. Qualora tuttavia appaia indispensabile che il consulente rediga una relazione scritta, il conciliatore fissa per il deposito un termine non superiore a venti giorni non prorogabile.

Esaurita l'assunzione delle prove, nella stessa udienza il conciliatore può disporre anche d'ufficio nuovi mezzi di prova, quando ne risulti necessaria l'assunzione a seguito delle prove già raccolte.

Le udienze di mero rinvio sono vietate. Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza fissata ai sensi degli articoli 181, primo comma, e 309, il conciliatore ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.

Art. 322-ter. - (Decisione della causa). — Quando la causa è matura per la decisione, il conciliatore indica alle parti le questioni dibattute e le invita a precisare le conclusioni e a procedere nella stessa udienza alla discussione orale della causa.

Tuttavia, quando le parti ne fanno richiesta e il conciliatore lo ritiene necessario, la discussione della causa può essere rinviata

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

ne rilevanti, e può disporre d'ufficio ogni altro mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Le prove sono assunte nella stessa udienza in cui sono ammesse o, qualora ciò non sia possibile, in altra udienza da tenersi nei dieci giorni successivi.

Il consulente tecnico, nominato dal giudice, risponde ai quesiti con dichiarazioni integralmente raccolte a verbale alla stessa udienza o ad altra immediatamente successiva. Qualora tuttavia appaia indispensabile che il consulente rediga una relazione scritta, il giudice fissa per il deposito un termine non superiore a venti giorni non prorogabile.

Esaurita l'assunzione delle prove, nella stessa udienza il giudice può disporre anche d'ufficio nuovi mezzi di prova, quando ne risulti necessaria l'assunzione a seguito delle prove già raccolte.

Le udienze di mero rinvio sono vietate. Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza fissata ai sensi degli articoli 181, primo comma, e 309, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.

Art. 322-ter. - (Querela di falso). — Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento, osservando il disposto dell'articolo 65 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma.

Art. 322-quater. - (Decisione della causa). — Quando la causa è matura per la decisione, il giudice di pace indica alle parti le questioni dibattute e le invita a precisare le conclusioni e a procedere nella stessa udienza alla discussione orale della causa.

(Segue: Testo del Governo)

all'udienza immediatamente successiva e le parti possono essere autorizzate a presentare note difensive da depositare in cancelleria tre giorni prima dell'udienza.

Nell'udienza, il conciliatore, esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo.

Unitamente al dispositivo, il conciliatore può anche redigere e leggere la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. In ogni altro caso la sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Art. 322-quater. - (Esenzione fiscale ed esecuzione delle notificazioni). — Gli atti del processo e i provvedimenti sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura; la sentenza è altresì esente da tassa di registrazione.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio. Le relative spese sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.

Art. 322-quinquies. - (Conciliazione in sede non contenziosa). — L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta con ricorso o verbalmente al giudice conciliatore del Comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.

Se l'istanza è proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.

Se è proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale ed effettua l'invito di cui al comma precedente.

Le parti possono anche, senza alcuna formalità, comparire insieme davanti al giudice conciliatore per la conciliazione. (Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Tuttavia, quando le parti ne fanno richiesta e il giudiec di pace lo ritiene necessario, la discussione della causa può essere rinviata all'udienza immediatamente successiva e le parti possono essere autorizzate a presentare note difensive da depositare in cancelleria tre giorni prima dell'udienza.

Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo. Con la stessa sentenza pronuncia sulle spese del giudizio.

Unitamente al dispositivo, il giudice di pace può anche redigere e leggere la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. In ogni altro caso la sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Art. 322-quinquies. - (Esenzione fiscale ed esecuzione delle notificazioni). — Gli atti del processo e i provvedimenti sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio. Le relative spese sono anticipate dalla parte nel cui interesse l'atto deve essere compiuto, ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

Art. 322-sexies. - (Conciliazione in sede non contenziosa). — L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta con ricorso o verbalmente al giudice di pace del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.

Se l'istanza è proposta con ricorso, il giudice fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.

(Segue: Testo del Governo)

Se la conciliazione non riesce, le parti, qualora ricorra la competenza del giudice conciliatore, possono d'accordo chiedere che si proceda immediatamente nelle forme contenziose. Il conciliatore fa redigere processo verbale della domanda dell'attore e delle eccezioni del convenuto, disponendo che il giudizio prosegua in conformità degli articoli 319 e seguenti.

Nell'ipotesi in cui sia applicabile l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il conciliatore, dopo la redazione del processo verbale, pone un termine per l'invio della lettera raccomandata di cui allo stesso articolo 22 e fissa per il prosieguo la prima udienza immediatamente successiva al decorso del termine di sessanta giorni previsto nel suddetto articolo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma ».

Art. 22.

L'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 339. - (Applicabilità delle sentenze). — Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire duecentocinquantamila, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza ». (Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Se è proposta verbalmente, il giudice redige di essa processo verbale ed effettua l'invito di cui al comma precedente.

Le parti possono anche, senza alcuna formalità, comparire insieme davanti al giudice per la conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, le parti, qualora ricorra la competenza del giudice di pace, possono d'accordo chiedere che si proceda immediatamente nelle forme contenziose. Il giudice fa redigere processo verbale della domanda dell'attore e delle eccezioni del convenuto, disponendo che il giudizio prosegua in conformità degli articoli 319 e seguenti.

Nell'ipotesi in cui sia applicabile l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sul-l'assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudice, dopo la redazione del processo verbale, pone un termine per l'invio della lettera raccomandata di cui allo stesso articolo 22 e fissa per il prosieguo la prima udienza immediatamente successiva al decorso del termine di sessanta giorni previsto nel suddetto articolo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma ».

Art. 22.

(Appello)

L'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 339. - (Appellabilità delle sentenze). — Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

— 18 —

(Segue: Testo del Governo)

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Cause civili pendenti)

Le norme previste dall'articolo 21 sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.

Art. 24.

(Norme particolari)

Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli uffici di conciliazione, contenute negli statuti regionali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, approvati rispettivamente con leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4, e 26 febbraio 1948, n. 5, e nelle relative norme di attuazione, nonchè le disposizioni in materia di competenza contenute nella legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 25.

(Abrogazione di norme incompatibili)

È abrogato il capo I del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Le sentenze del giudice di pace, quando il valore della causa non eccede le lire cinquecentomila, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza ».

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Cause civili pendenti)

Le norme previste dall'articolo 21 sono applicabili anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti. Quelli pendenti dinanzi al giudice conciliatore a tale data sono da questo trattati sino alla cessazione dell'ufficio, e quindi dal giudice di pace territorialmente competente.

Sono altresì trattati dal giudice conciliatore i giudizi instaurati dinanzi a lui dopo la data di entrata in vigore della presente legge, sino alla nomina del giudice di pace territorialmente competente. In tal caso è riconosciuto al giudice conciliatore il compenso previsto dall'articolo 10.

Art. 24.

(Norme particolari)

Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli uffici di conciliazione, contenute negli statuti regionali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di attuazione. Sono altresì fatte salve le disposizioni in materia di competenza contenute nella legge 27 luglio 1978, n. 392.

(Segue: Testo del Governo)

ziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

(Entrata in vigore)

Entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, i sindaci e i consigli comunali provvedono agli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 4.

Nei dieci mesi successivi, il Consiglio superiore della magistratura, anche prima della cessazione dall'ufficio, per scadenza del termine, dei conciliatori, dei vice conciliatori e dei vice pretori onorari in carica, provvede al rinnovo delle nomine nei modi e nelle forme di cui alla presente legge.

Per quanto non previsto dai commi precedenti, la presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 25.

(Abrogazione di norme incompatibili)

È abrogato il capo I del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

Art. 26.

(Coordinamento)

In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni « giudice conciliatore » o « vice conciliatore », o « ufficio di conciliazione » queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni « giudice di pace », « giudice di pace supplente » e « ufficio del giudice di pace ».

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 19 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

Nei dieci mesi successivi alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il Consiglio superiore della magistratura, anche prima della cessazione dall'ufficio, per scadenza del termine, dei giudici conciliatori e dei vice giudici conciliatori in carica, provvede alla nomina dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti nei modi e nelle forme di cui alla presente legge.

Per quanto non previsto dal comma precedente la presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.